

Regolamento sull'applicazione del divieto di fumo

(approvato con delibera del Consiglio del Dipartimento di Medicina Veterinaria, seduta del 30 settembre 2025)

Art. 1 - Ambito di applicazione

Il presente Regolamento disciplina la procedura di applicazione del divieto di fumo, compreso quello da sigaretta elettronica, in tutti gli ambienti degli edifici del Dipartimento di Medicina Veterinaria di Sassari. L'art. 51 della Legge n. 3/2003 di "Tutela della salute dei non fumatori" prevede che è vietato fumare nei seguenti luoghi: è stabilito il divieto assoluto di fumo in tutti i locali chiusi adibiti a sede di lavoro indipendentemente dalla presenza di pubblico ed utenti a prescindere dal tipo di attività lavorativa svolta compresi gli uffici, gli atri ed ingressi, corridoi, vani scale, pianerottoli, portici, scantinati, ascensori, servizi igienici, sale di lettura, sale di riunione, sale di attesa e all'esterno in prossimità di porte e finestre. Il divieto è esteso inoltre a tutti i veicoli del Dipartimento.

Il divieto riguarda anche le sigarette elettroniche.

Art. 2 – Responsabile e procedimento di accertamento dell'infrazione

1. Responsabile dell'applicazione del divieto di fumo è il Direttore del Dipartimento, che provvede:
 - a far esporre e tenere aggiornati i cartelli di divieto di fumo nelle strutture di propria competenza;
 - in seguito a rilevazione o comunicazione della violazione del divieto alla compilazione del verbale di contestazione.
2. Il Responsabile predispone il verbale di accertamento dell'infrazione (modello a) in triplice copia firmata dalle parti (Responsabile e trasgressore):
 - una copia è consegnata al trasgressore, unitamente all'invito a trasmettere al Servizio di prevenzione e protezione dell'Ateneo, entro sessanta giorni, copia della documentazione attestante l'avvenuto pagamento, secondo le modalità indicate nel verbale di accertamento.
 - una copia è trasmessa al Magnifico Rettore, alla Direzione Generale dell'Università ed Servizio autonomo di prevenzione
 - una copia protocollata è conservata presso la Direzione del Dipartimento.
3. Il Responsabile notifica il verbale immediatamente o assicura la notifica del verbale a mezzo posta (entro 90 giorni dall'accertamento), secondo la procedura di cui alla L. 20 novembre 1982, n. 890.
4. Nel caso il trasgressore rifiuti di collaborare all'identificazione oppure non accetti la contestazione della violazione e si rifiuti di controfirmare il verbale, il Responsabile deve, avvalendosi della presenza di un testimone, stilare un rapporto contenente la descrizione e gli estremi dell'accaduto ed inoltrarlo, controfirmato dal testimone, al Magnifico Rettore che provvederà alle determinazioni conseguenti.

Art. 3 – Responsabilità del personale del Dipartimento

1. Tutto il personale strutturato dei ruoli docente e tecnico-amministrativo è tenuto ad informare immediatamente il Responsabile fornendo indicazioni utili per un intervento immediato presso i locali/sede di eventuali violazioni della legge sul fumo.



UNISS

UNIVERSITÀ
DEGLI STUDI
DI SASSARI

DIPARTIMENTO DI
MEDICINA VETERINARIA

Allegato 1 – modello verbale

VERBALE DI ACCERTAMENTO DI TRASGRESSIONE ALLE DISPOSIZIONI IN MATERIA DI DIVIETO DI FUMO

Legge 11 novembre 1975, n° 584 e succ. mod.

Il giorno del mese di dell'anno alle ore presso il
Dipartimento di Medicina Veterinaria, Via Vienna 2, 07100 Sassari nei locali del (settore, laboratorio,
Ospedale Didattico Veterinario, area paddock) nel locale così individuato
.....

il/la sottoscritto/a in qualità di Direttore e Responsabile della vigilanza del
divieto di fumo, ha accertato che il/la Signor/a nato/a a
..... Provincia il residente a in via
..... così individuato da documento di identità:
rilasciato il : da: scadenza:

ha violato le disposizioni in materia di divieto di fumo, di cui all'art. 1 della Legge 584/75, D.P.C.M. 14/11/95,
art. 51 Legge 3/2003, in quanto:

.....
.....
.....

Sono presenti e in grado di testimoniare:

.....

☐ la violazione è stata commessa in presenza di donna in evidente stato di gravidanza ovvero in presenza di
lattanti o bambini fino a 12 anni, nel qual caso la misura della sanzione è raddoppiata.

☐ la violazione è stata immediatamente contestata al trasgressore, il quale ha dichiarato quanto segue:

.....
.....
.....

Il trasgressore sottoscrive di essere a conoscenza delle indicazioni a tergo del presente verbale.

il trasgressore

il Responsabile della vigilanza

.....

.....

INDICAZIONI UTILI IN RELAZIONE ALLE MODALITÀ DI PAGAMENTO

Ammontare della sanzione amministrativa

La sanzione amministrativa base ex art. 7 della legge 11/11/75 n° 584, come modificato dall'art. 1, comma 189 della legge 30 dicembre 2004, n. 311, ammonta ad un minimo di € 27,5 (ventisette e cinquanta) e ad un massimo di € 275 (duecentosettantacinque); in caso di circostanze aggravanti la sanzione amministrativa è raddoppiata ed ammonta pertanto ad un minimo di € 55 (cinquantacinque) e ad un massimo di € 550 (cinquecentocinquanta).

Il trasgressore è informato che, a norma dell'art. 16 della Legge 20 novembre 1981, n° 689, è ammesso, entro il termine di 60 giorni dalla contestazione in via immediata (ovvero dalla notificazione degli estremi della violazione) al pagamento di una somma pari al doppio del minimo della sanzione prevista per la violazione accertata, e cioè € 55, ovvero € 110 in caso di violazione con circostanze aggravanti, con effetto liberatorio da ogni ulteriore responsabilità.

Modalità di pagamento

Il trasgressore è ammesso a pagare l'importo in misura ridotta entro 60 giorni dalla data di contestazione o notificazione:

1. in banca o presso gli uffici postali, utilizzando il modello F23, indicando il codice tributo "131T", la causale di versamento "infrazione al divieto di fumo" ed il codice ufficio.
2. Direttamente presso la tesoreria provinciale competente per territorio.
3. Presso gli uffici postali tramite bollettino di conto corrente postale intestato alla Tesoreria provinciale competente per territorio, indicando la causale del versamento "infrazione al divieto di fumo".

Al fine di concludere correttamente il procedimento sanzionatorio, copia della ricevuta di avvenuto pagamento deve essere trasmessa al Magnifico Rettore dell'Università di Sassari, Dipartimento di Medicina Veterinaria all'indirizzo pec: protocollo@pec.uniss.it a cura del trasgressore.

Rapporto e modalità di ricorso

Trascorsi inutilmente i termini di legge si procederà, ai sensi dell'Art. 17 della Legge 689/81, a trasmettere copia del rapporto al Prefetto territorialmente competente, presso il quale l'interessato potrà far pervenire memorie, scritti difensivi, documenti o chiedere di essere sentito entro trenta giorni dalla data di contestazione o notificazione.